



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 367	di data 13/09/22

Oggetto: DETERMINAZIONE: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOMANDA 2020. RECUPERO SOMME.AUTORIZZAZIONE ALLA RATEAZIONE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

visto il nuovo Regolamento di esecuzione della Legge provinciale n. 15/2005 approvato con DPP n. 17-75/leg d.d. 12.12.2011 entrato in vigore dal 1° gennaio 2012 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

viste le determinazioni 28.05.2021 n. 57/324, 30.06.2021 n. 57/371 e 26.11.2021 n. 57/587, con le quali sono state rispettivamente approvate le graduatorie definitive dei cittadini comunitari ed extracomunitari riguardanti le domande di contributo integrativo al canone di locazione presentate ai sensi della L.P.15/2005 domande 2020, ed individuati i soggetti ammessi alla concessione del contributo stesso, tra i quali, nella categoria comunitari, il soggetto di cui all'Allegato 1;

atteso che ai sensi dell'art. 34 co.1 del D.P.P. 12 dicembre 2011 n. 17-75-Leg (regolamento d'esecuzione della LP 15/2005), il beneficiario è tenuto a dare dimostrazione dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione, la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione determina la sospensione del contributo integrativo fino alla regolarizzazione, che deve avvenire entro il periodo di durata del contributo. La mancata regolarizzazione produce la decadenza dall'agevolazione a decorrere dal mese di insolvenza;

atteso che con la deliberazione n. 56 del 14.03.2022 della Giunta comunale, sono stati

pagina 1/5

da ultimo approvati i criteri per l'applicazione della LP 15/2005 e suo regolamento di esecuzione, e che in tema di verifica dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione per l'erogazione del contributo è stato previsto che successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo e prima dell'erogazione della prima mensilità, si procederà alla verifica puntuale su tutti i beneficiari dell'effettivo pagamento dei canoni di locazione che riguarderà i primi due mesi di concessione, nel caso di specie i mesi di luglio ed agosto 2021. In attesa della produzione della documentazione richiesta, il pagamento del contributo viene sospeso;

atteso che il soggetto di cui all'Allegato 1 con nota 16.08.2021, prot. n. 213750 ha regolarizzato la propria posizione relativamente all'avvenuto pagamento dei mesi di luglio ed agosto 2021, e comunicato al contempo di beneficiare del reddito di cittadinanza, con quota b) massima che va detratta dal contributo erogato, come previsto dall'art. 33, comma 5.1 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005;

atteso inoltre che con successiva nota del 16.09.2021, prot. n. 242241 il soggetto ha comunicato che l'erogazione del reddito di cittadinanza era terminata con l'erogazione della rata di luglio 2021 e che aveva provveduto a riproporre domanda;

dato atto che con mail di data 11.11.2021, prot. 242241, il soggetto ha comunicato di essere nuovamente beneficiario, a partire dal mese di ottobre 2021, della quota b) di reddito di cittadinanza per l'importo massimo della stessa;

verificato che per un errore nei flussi informativi sono state liquidate 5 mensilità non dovute, come meglio indicato in Allegato 1, in quanto coperte dal reddito di cittadinanza, che dovranno essere restituite;

vista la nota di data 16.06.2022, prot. n. 170410 con cui è stato comunicato al soggetto di cui all'Allegato 1 l'importo da restituire, pari ad € 1.217,40;

verificato inoltre che il soggetto in parola risulta tra i beneficiari del contributo straordinario, come individuati con determina dirigenziale di data 03.05.2022 n. 57/181, per un importo di € 586,02 che non è stato ancora liquidato;

vista l'istanza di data 28.07.2022 prot. n. 211743, con la quale il soggetto di cui all'Allegato 1 ha autorizzato la trattenuta totale dell'importo del contributo straordinario e chiesto la rateizzazione di crediti non tributari per la restituzione della somma rimanente pari ad euro 631,38;

richiamato l'articolo 44 del Regolamento di contabilità comunale ove viene previsto la possibilità di autorizzare, su istanza motivata, la rateizzazione dei crediti;

ritenuto possibile, sulla base della documentazione presentata dal richiedente, autorizzare la rateizzazione;

visto il piano di rateizzazione predisposto dal Servizio Risorse Finanziarie del Comune di Trento, come riportato nell'Allegato 2, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente atto;

atteso che al termine della rateizzazione il debitore avrà pagato una somma totale comprensiva di interessi attivi da piano di rateizzazione, come indicati nell'Allegato 2;

vista la circolare del Servizio politiche sociali e abitative della P.A.T. n. 10 di data 04.06.2009 con la quale viene definito che, in riferimento ai procedimenti di revoca dei contributi integrativi erogati ai sensi della L.P. 15/2005, debbono essere applicati gli interessi legali al tasso di riferimento annuo calcolati a partire dalla data del mandato di pagamento nei confronti del beneficiario e per la durata della disponibilità;

verificato che gli interessi così calcolati ammontano ad € 0,00;

ritenuto che l'importo da recuperare rientri nelle disponibilità quale somma da utilizzare per l'erogazione delle concessioni del contributo integrativo al canone di locazione L.P. 15/2005;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso altresì che il punto 3.5 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. dispone che " Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi. L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate. Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono" ;

verificato che, nel caso in esame, la scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione è stabilita entro i 12 mesi successivi e, pertanto, l'accertamento dell'entrata rateizzata andrà effettuato ed imputato per l'intero importo all'esercizio finanziario 2022;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 e s.m.i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. 306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

determina

1. di dare atto che il soggetto di cui all'Allegato 1 soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, è tenuto a restituire l'importo indebitamente liquidato di € 1.217,40;
2. di dare atto che il recupero della somma di cui al punto 1) avverrà in parte tramite trattenuta

pagina 3/5

- sulle mensilità di contributo straordinario domanda 2021 ancora da liquidare fino a concorrenza dell'importo dovuto di € 586,02, e in parte tramite rateizzazione da parte del soggetto dell'importo rimanente pari ad euro 631,38, come meglio indicato nell'allegato 2;
3. di concedere per le motivazioni di cui in premessa, la rateizzazione della somma di € 631,38 secondo il piano di ammortamento finanziario predisposto dal Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali del Comune di Trento, come da Allegato 2, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente atto;
 4. di accertare l'importo di cui al punto 1 al capitolo 40138 (Restituzione contributo integrativo al canone di locazione su alloggio privato) con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del Peg 2022-2024, dando atto che, per l'importo di euro 586,02, l'entrata è esigibile nell'esercizio finanziario 2022 e per l'importo di euro 631,38 l'entrata è esigibile secondo le scadenze del piano di rateizzazione;
 5. di demandare, al centro gestore 13.01 l'accertamento degli interessi attivi relativi alla rateizzazione, imputando gli stessi al cap. 30114 (altri interessi attivi) e dando atto che essi risultano esigibili, secondo le scadenze del piano di rateizzazione;
 6. di procedere alla contabilizzazione dell'importo di euro 586,02 trattenuto mediante giro ad entrate introitandolo al cap. 40138 (Restituzione contributo integrativo al canone di locazione su alloggio privato);
 7. di precisare al soggetto di cui all'Allegato 1 che, a norma dell'art. 44, comma 6 del vigente Regolamento di contabilità, il mancato pagamento, entro i termini e alla scadenza fissata, della prima rata o, successivamente, di due rate, comporta la decadenza automatica del beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non può più essere rateizzato;
 8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione all'interessato;
 9. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1; Allegato 2

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 13/09/22

pagina 4/5



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale

N. 57/ 367

di data 13/09/22

Oggetto: DETERMINAZIONE: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOMANDA 2020. RECUPERO SOMME.AUTORIZZAZIONE ALLA RATEAZIONE.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
E		2022	40500.03.40138	E.4.05.03.04.001	5701			1.217,40	"	271176 (9703514)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 14 settembre 2022

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiassi